



L'anno duemilaquattordici, addì **25 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 10837 del 20 febbraio 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.15), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto (entra alle ore 15.50), prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.48), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani (entra alle ore 15.58), Beniamino Altezza (entra alle ore 16.01), Pietro Maioli, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Valeria Roscioli (entra alle ore 15.50), Maria Gabriella Condello (entra alle ore 16.38), Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.58), e Stefano Capodiecì.

**Assistono:** il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Giancarlo Ruocco, il Direttore della Scuola di Studi Avanzati: prof. Alessandro Schiesaro e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

**Assenti giustificati:** prof.ssa Emma Baumgartner.

**Assenti:** prof. Giuseppe Santoro Passarelli e il Rappresentante degli studenti Manuel Santu.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



Senato  
Accademico

Seduta del

25 FEB. 2014

## CONVENZIONI DIDATTICHE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA: SCHEMA-TIPO

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Gestione progetti, convenzioni e controlli.

Il Presidente ricorda che i decreti ministeriali 24 luglio 2006 e 10 marzo 2010 sono stati emanati per adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui DM 270/2004.

Tali decreti, disponendo il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica hanno soppresso la scuola di Psicologia Clinica di area medica e hanno identificato le seguenti tipologie di scuole di specializzazione di area psicologica: Neuropsicologia, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia della salute, Valutazione psicologica e consulenza (counselling), Psicologia Clinica.

Per ciascuna scuola sono identificati i percorsi didattici costituiti da attività formative indispensabili per conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da settori scientifico disciplinari. Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola scuola.

La scuola inoltre deve disporre di strutture adeguate per l'esercizio delle attività professionali per un completo addestramento professionale.

In particolare, gli iscritti alle scuole di specializzazione di area psicologica hanno l'obbligo di acquisire 180 CFU di attività formative professionalizzanti nell'arco dei cinque anni di durata del corso di cui almeno 60 devono essere dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

Ogni scuola pertanto, fa svolgere parte delle attività formative professionalizzanti presso enti esterni le cui strutture vengono ritenute particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione professionale.

In base a quanto sopra esposto si ritiene necessario stipulare delle convenzioni con enti esterni utili allo svolgimento delle attività summenzionate.

Il Settore Gestione progetti, convenzioni e controlli ha predisposto uno schema-tipo di testo convenzionale, in accordo con il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, Prof. Violani, e tutti i Direttori delle scuole interessate, da utilizzare per la stipula di convenzioni didattiche nell'interesse delle scuole di specializzazione di area psicologica, che sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

Il Presidente invita il Senato a deliberare.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Offerta Formativa e Difetto allo Studio  
Settore Gestione Progetti Convenzioni e Controlli  
Il Capo Settore  
Dottoressa Caterina Costa

uw

9.3



Senato  
Accademico

Seduta del

25 FEB. 2014

ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE:

- Schema-tipo di convenzione didattica proposto dall' Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio - Settore Gestione progetti, convenzioni e controlli

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio  
Settore Gestione, Progetti, Convenzioni e Controlli  
Il Capo Settore  
Dott.ssa Caterina Scotta



25 FEB. 2014

**DELIBERAZIONE N. 78/14**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTI** il DM 24 luglio 2006 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica" e il DM 10 marzo 2010;
- ESAMINATO** lo schema-tipo di convenzione didattica per le scuole di specializzazione di area psicologica;

Con voto unanime

**DELIBERA**

di approvare lo schema-tipo di convenzione didattica nell'interesse delle scuole di specializzazione di area psicologica.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

9.3

SCHEMA-TIPO CONVENZIONE DIDATTICA PROPOSTA DAL SETTORE  
AROF-SDD-GESTIONE PROGETTI CONVENZIONI E CONTROLLI

CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ENTE/AZIENDA \_\_\_\_\_ PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN \_\_\_\_\_ DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Piazzale Aldo Moro 5 rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Luigi Frati nato a Siena il 10-04-1943

E

l'Ente ..... con sede legale in .....,  
C.F. ...., d'ora in poi denominata "Azienda/Ente"  
rappresentata/o da ..... nato a ....., il  
.....

PREMESSO CHE

Ai sensi dei DDMM 24 luglio 2006 e 10 marzo 2010 relativi al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_ hanno l'obbligo di acquisire 180 CFU di attività formative professionalizzanti, nell'arco dei cinque anni di durata del corso, di cui almeno 60 dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART. 1** - Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Medicina e Psicologia e l'Ente ..... per l'impiego del potenziale didattico scientifico e delle strutture dell'Ente nelle attività formative della Scuola di Specializzazione in ....., l'università si avvale della cooperazione con le strutture e del personale dell'Ente con particolare riferimento agli psicologi e agli psicoterapeuti che operano nella stessa.

**ART. 2** - Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:  
a) la Facoltà fa svolgere parte delle attività formative professionalizzanti della Scuola di Specializzazione suddetta presso l'Azienda/Ente, le cui strutture, (individuate

nell'allegato A facoltativo), vengono ritenute dalle Parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione professionale agli specializzandi;

b) i professionisti, in particolare gli psicologi e gli psicoterapeuti dell'Azienda/Ente, individuati secondo quanto indicato al successivo art. 3, nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, possono espletare, senza oneri per l'Università, a tempo determinato, le funzioni di docente o tutor per lo svolgimento di:

- 1) supervisione delle attività formative professionalizzanti nell'ambito della Scuola di Specializzazione suddetta;
- 2) partecipazione alle necessarie riunioni di programmazione e di verifica delle attività di formazione professionalizzante, organizzate dalla Scuola di Specializzazione;
- 3) forme varie di attività didattica.

L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale dell'Azienda/Ente avviene con delibera del Consiglio della Scuola e con nulla osta dell' Azienda/Ente.

**ART. 3** - L'attività formativa professionalizzante riguarda precipuamente attività supervisionate di valutazione psicologica, di consulenza psicologica e di psicoterapia relative alle aree di competenza di ciascuna tipologia di Scuola.

L'attività formativa professionalizzante degli specializzandi è supervisionata da psicologi esperti, iscritti all'Albo Professionale da almeno 3 anni, in servizio presso l'Ente e da questo individuati. La supervisione delle attività psicoterapeutiche è affidata a qualificati professionisti iscritti all'elenco degli psicoterapeuti.

L'attività formativa professionalizzante degli specializzandi è seguita e verificata da un tutor designato dalla Scuola di Specializzazione in veste di responsabile didattico e organizzativo.

**ART. 4** - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel definire le suddette modalità assicurerà che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Azienda/Ente, siano coordinate con le attività specifiche di questa e da essa approvate.

**ART. 5** - La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e insegnamenti teorico-pratici

nelle discipline previste dal percorso didattico della Scuola di Specializzazione. Per ciascuno specializzando, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, la Scuola di Specializzazione, d'intesa con l'Ente, predispone un progetto formativo contenente:

- il nominativo dello specializzando;
- i nominativi dei supervisori e individuati dall'ente;
- il nominativo del docente tutor designato dal Consiglio della Scuola;
- l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie previste, come disciplinato dall'ordinamento didattico della Scuola;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante svolta presso l'Ente con l'indicazione dei tempi di presenza;
- le strutture aziendali (servizi, sedi, reparti,etc.) presso cui si svolge la formazione;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo, firmato dal responsabile dell'Ente che accoglie lo specializzando, viene presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla formazione che lo specializzando presenta, secondo scadenze predeterminate, alla Scuola di Specializzazione.

**ART. 6** - È fatto obbligo allo specializzando di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali e alle informazioni relative ai casi clinici trattati.

**ART. 7** – Il datore di lavoro si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni

**ART. 8** - Le Parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione professionalizzante, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

**ART. 9** - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

**ART. 10** - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Università e l'Azienda. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate da D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

**ART. 11** - Il presente atto entra in vigore a partire dal mese di novembre dell'anno accademico ..... ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Data

IL RETTORE  
DELL'AZIENDA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



## **ALLEGATO A (Facoltativo)**

### *DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE*

*Si ricorda che l'atto convenzionale può essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.*

*Pertanto si prega di produrre unitamente alle 3 copie originali di convenzione l'Allegato A con la lista di tali strutture.*